

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (71)1526

Vol. 1971/0247

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(71) 1526 def.

Bruxelles, 23 dicembre 1971

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che completa il regolamento n. 1009/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo al collocamento dello zucchero, detenuto dagli organismi d'intervento, per operazioni di aiuto alimentare tramite organismi internazionali nonché per la costituzione di una riserva per azioni impellenti

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che completa il regolamento (CEE) n. 2334/69 relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore dello zucchero

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

PROPOSTA DI

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che completa il regolamento n. 1009/67/CEE
relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero

RELAZIONE

1. Fabbisogni dei paesi in fase di sviluppo

- Anche se globalmente il Terzo Mondo è esportatore netto di zucchero, vista la forte posizione esportatrice dei paesi dell'America latina, numerosi paesi in fase di sviluppo sono non di meno nettamente deficiari di questo prodotto.
- La gravità di questo disavanzo è particolarmente acuta per alcuni gruppi di popolazione molto bisognosi che vivono nei paesi in fase di sviluppo: per equilibrare la loro razione alimentare è necessaria una vasta gamma di prodotti fra i quali lo zucchero è uno dei più importanti e apprezzati.
- D'altro lato, dato che lo zucchero può essere consumato direttamente, esso si presta perfettamente a operazioni di soccorso aventi carattere impellente in caso di catastrofi naturali o conflitti armati che possono sopraggiungere nei paesi in fase di sviluppo o in altri paesi.

2. Situazione del mercato

A decorrere dal 1° luglio 1968 la Comunità Economica Europea ha instaurato un'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. Sebbene siano state prese misure particolari nell'ambito di detta organizzazione per limitare la produzione di zucchero, si sono registrate, nelle prime tre campagne saccarifere, cospicue eccedenze di produzione rispetto al consumo umano, vale a dire 900.000 tonnellate nel 1968/69, 1.400.000 tonnellate nel 1969/70 e 850.000 tonnellate nel 1970/71. Con la superficie coltivata a barbabietole limitata all'attuale livello, vale a dire 1.160.000 ettari, la produzione ammonterebbe secondo la tendenza normale a circa 7,3 - 7,4 milioni di tonnellate, mentre il consumo umano nella Comunità raggiunge appena 6,3 - 6,4 milioni di tonnellate.

.../...

Nell'ipotesi di superficie coltivate a barbabietola costanti nella CEE, con un incremento annuo del consumo umano pari a 100.000 tonnellate e un aumento graduale constatato per le rese in zucchero per ettaro, l'eccedenza strutturale di zucchero per la Comunità può essere valutata per i prossimi anni a circa 1.000.000 di tonnellate. Ora, a causa del prezzo esistente sul mercato mondiale, è possibile procedere alle esportazioni commerciali solo con una restituzione elevata, che ammonta presentemente a 12,5 U.C. al quintale. Le giacenze presso gli organismi d'intervento sono attualmente dell'ordine di 50.000 tonnellate.

3. Proposta della Commissione

Tenuto conto dei fabbisogni di aiuto alimentare di zucchero e della situazione delle giacenze presso gli organismi d'intervento, si propone di prevedere nel regolamento allegato, che completa il regolamento n. 1009/67/CEE, la possibilità di collocare, nell'ambito dell'aiuto alimentare, zucchero detenuto dagli organismi d'intervento.

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che completa il regolamento n. 1009/67/CEE relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore dello zucchero

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Considerando che il testo dell'articolo 10 del regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1060/71 (2), non consente il collocamento dello zucchero detenuto dagli organismi d'intervento per operazioni di aiuto alimentare; che è opportuno che la Commissione partecipi a dette operazioni secondo criteri da determinare, purché esistano o vi sia il rischio che possano costituirsi delle eccedenze; che a tal fine è opportuno completare il testo del regolamento suddetto;

Considerando che, dato che la Commissione assume a suo carico le spese inerenti a tali operazioni di aiuto alimentare, è necessario modificare il calcolo del contributo gravante sulla produzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel regolamento n. 1009/67/CEE è inserito il seguente articolo 10 bis :

(1) G.U. n. 308 del 19.12.1967, pag. 1.

(2) G.U. n. L 115 del 27.5.1971, pag. 16.

.../...

"Articolo 10 bis

1. Quando si costituiscono o vi è il rischio che si costituiscano delle eccedenze di zucchero, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, può decidere che lo zucchero detenuto dagli organismi d'intervento sia destinato ad operazioni di aiuto alimentare.
2. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 40."

Articolo 2

All'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 1009/67/CEE i termini "la quantità garantita" sono sostituiti dai termini "la quantità garantita, eventualmente aumentata della quantità collocata in virtù dell'articolo 10 bis".

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio,

Il Presidente

PROPOSTA DI
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

RELATIVO AL COLLOCAMENTO DELLO ZUCCHERO, DETENUTO
DAGLI ORGANISMI D'INTERVENTO, PER OPERAZIONI DI
AIUTO ALIMENTARE TRAMITE ORGANISMI INTERNAZIONALI
E PER AZIONI IMPELLENTI

RELAZIONE

1. La Commissione ha presentato al Consiglio una proposta intesa a consentire il collocamento di zucchero per operazioni di aiuto alimentare con l'aggiunta di un articolo 10 bis al regolamento n. 1009/67/CEE.
2. Il PAM, l'UNRWA e il CICR hanno inviate delle domande per gli anni 1971 e 1972 per rispettivamente 25.000 tonnellate, 13.000 e 5.000 tonnellate di zucchero.
3. D'altro lato, sembra opportuno prevedere che la fornitura di zucchero possa essere effettuata altresì in occasione di misure di soccorso impellente, specialmente sotto forma di azioni dirette a favore di paesi colpiti da carestia in seguito a catastrofi naturali (seismi, inondazioni, siccità) e conflitti armati.
Infatti, per il suo elevato valore energetico, lo zucchero è un prodotto utilissimo in tali situazioni.
4. Tenuto conto, da un lato, dell'attuale situazione delle scorte degli organismi d'intervento e dall'altro, delle richieste rivolte alla Comunità dai tre organismi summenzionati, nonché dell'opportunità di disporre di una riserva per procedere ad azioni impellenti, si potrebbero assegnare ai tre organismi in questione 18.000 tonnellate di zucchero e 2.000 tonnellate alla costituzione della riserva.
5. La presente proposta è volta a fissare le condizioni generali di fornitura di zucchero al PAM, all'UNRWA e al CICR, nonché a stabilire una riserva per azioni impellenti.
6. Siccome si tratta di una forma di collocamento di prodotti detenuti presso gli organismi d'intervento, tale misura deve essere considerata come un intervento ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio del 21/4/1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e deve essere pertanto finanziato dalla sezione Garanzia del FEAOG (cfr. allegato finanziario relativo al costo dell'azione prevista - Allegato D).

CONCLUSIONE

Si propone al Consiglio di :

- a) fissare le condizioni generali di fornitura di zucchero al PAM, all'UNRWA e al CICR e decidere di costituire una riserva per azioni impellenti (allegato A);
- b) autorizzare la Commissione ad avviare dei negoziati con il PAM, l'UNRWA e il CICR (allegato B);
- c) adottare una modifica del regolamento (CEE) n. 2334/69 relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore dello zucchero (allegato C).

proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo al collocamento dello zucchero, detenuto
dagli organismi d'intervento, per operazioni di
aiuto alimentare tramite organismi internazionali
nonchè per la costituzione di una riserva per azioni
impellenti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. e in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 1,

Considerando che il PAM, l'UNRWA e il CICR hanno inviato alla Comunità delle domande di aiuto alimentare per lo zucchero che è opportuno accettare;

Considerando che l'attuale situazione del mercato dello zucchero è caratterizzata dall'esistenza di eccedenze; che, in tali condizioni, sembra opportuno far ricorso alle disposizioni dell'articolo 10 bis del regolamento n. 1009/67/CEE che consentono il collocamento di zucchero nell'ambito di operazioni di aiuto alimentare; che occorre prendere in considerazione per le campagne saccarifere 1971/72 al 1972/73 una quantità di 9.000 tonnellate per gli organismi summenzionati e di 1.000 tonnellate per la costituzione di una riserva destinata ad azioni impellenti;

Considerando che per attuare tali misure è opportuno indire delle gare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per ciascuna delle campagne saccarifere 1971/72 e 1972/73, 10.000 tonnellate di zucchero bianco detenuto dagli organismi d'intervento sono destinate ad operazioni di aiuto alimentare.

(1) G.U. n. 308 del 18.12.1967, pag. 1.

A tal fine e per ciascuna delle campagne di cui al primo capoverso, lo zucchero è messo a disposizione dei seguenti organismi nei limiti dei quantitativi indicati accanto a ciascuno di essi :

PAM	4.000 tonnellate
UNRWA	4.000 tonnellate
CICR	1.000 tonnellate

Le rimanenti 1.000 tonnellate costituiscono una riserva per azioni impellenti.

2. Lo zucchero consegnato in virtù del paragrafo 1 deve essere destinato esclusivamente al consumo nel paese beneficiario delle azioni di dette organizzazioni o beneficiario dell'azione impellente.

Articolo 2

All'atto della decisione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 447/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che stabilisce le norme generali in materia d'interventi mediante acquisti nel settore dello zucchero (1) si tiene conto delle disposizioni previste all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Per gli obiettivi di cui all'articolo 1 formano oggetto di finanziamento comunitario :

- a) le spese risultanti dall'acquisto di zucchero presso l'organismo d'intervento, nonché per la sua consegna nella fase FOB o quella corrispondente.
- b) nella misura in cui lo preveda l'accordo con l'organismo beneficiario o con il paese od organismo beneficiario dell'azione impellente, le spese che coprono parzialmente o totalmente le spese d'oltro dalla fase FOB a quella corrispondente fino al luogo di destinazione, nonché le spese di distribuzione.

Le spese di cui alla lettera b) possono assumere la forma di un contributo forfettario o essere rimborsate in base a documenti giustificativi.

La Commissione procede al versamento del contributo forfettario o al rimborso delle spese effettivamente sostenute in base ai documenti giustificativi.

(1) G.U. n. L 91, del 12.4.1968, pag. 5.

Articolo 4

1. Il prezzo al quale l'organismo d'intervento cede lo zucchero a titolo di aiuto è il prezzo d'intervento.
2. Le spese per la consegna nella fase FOB o nella fase corrispondente e d'inoltro sono in linea di massima determinate mediante una procedura di gara.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio,

Il Presidente

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che completa il regolamento (CEE) n. 2334/69 relativo al
finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno
nel settore dello zucchero

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 729/70, del Consiglio del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1) ed in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che il regolamento (CEE) n. ... che completa il regolamento n. 1009/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2) prevede che, quando si costituiscono o rischiano di costituirsi eccedenze di zucchero, può essere deciso che dello zucchero detenuto dagli organismi d'intervento venga destinato ad operazioni di aiuto alimentare; che, siccome tali operazioni costituiscono interventi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 è opportuno adeguare in misura corrispondente il regolamento (CEE) n. 2334/69 del Consiglio, del 25 novembre 1969, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore dello zucchero (3).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2334/69 è aggiunto il seguente comma :

"h) delle spese derivanti dalle operazioni fatte in base all'articolo 10 bis del regolamento n. 1009/67/CEE".

(1) G.U. n. L 94 del 28.4.70, pag. 13.

(2) G.U. n.

(3) G.U. n. L 298 del 27.11.69, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
Europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO FINANZIARIO ALLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
RELATIVA AL COLLOCAMENTO DELLO ZUCCHERO, DETENUTO DAGLI ORGANISMI
D'INTERVENTO, PER OPERAZIONI DI AIUTO ALIMENTARE TRAMITE ORGANISMI
INTERNAZIONALI E PER AZIONI IMPELLENTI

1. Caratteristiche della misura

Si tratta della fornitura di un aiuto alimentare sotto forma di zucchero al PAM, al CICR e all'UNRWA e della costituzione di una riserva per azioni impellenti a concorrenza di 10.000 tonnellate durante la campagna 1971/72 e 10.000 tonnellate durante la campagna 1972/73.

2. Valutazione delle ripercussioni finanziarie

La merce è messa gratuitamente a disposizione degli organismi summenzionati nella fase FOB o fase corrispondente o eventualmente al luogo di destinazione. D'altro lato, le spese di trasporto, di assicurazione e di distribuzione possono essere rimborsate totalmente o in parte in base a documenti giustificativi o formare oggetto di un'indennità forfettaria.

La stima delle ripercussioni finanziarie per ciascuna campagna deve pertanto tenere conto dei due seguenti elementi :

- a) valore della merce : è il prezzo d'intervento, ma dato che, come per un'esportazione normale, l'aiuto alimentare include la restituzione, il costo supplementare dell'aiuto alimentare rispetto ad un'esportazione normale è il prezzo sul mercato mondiale. Quest'ultimo può essere stimato a 120/UC/tonnellata; la spesa derivante dalla fornitura gratuita di 10.000 tonnellate può essere pertanto stimata a 1,2 milioni di UC (1). Tuttavia, in caso di raccolto molto scarso, che determini un contributo gravante sulla produzione inferiore all'ammontare massimo di quest'ultimo, tale somma deve essere aumentata della diminuzione del gettito proveniente dai contributi gravanti sulla produzione, tenuto conto della modifica prevista per la quantità garantita (cfr. articolo 2 della proposta di modifica del regolamento 1009/67/CEE). Questa eventuale diminuzione può essere stimata a 1,2 milioni di UC.

(1) Tale cifra sarebbe pure quella di cui sarebbe accreditata la Comunità, a titolo di aiuto al terzo mondo.

b) spese d'oltro e di distribuzione : prendendo come base di calcolo per le 10.000 tonnellate il valore dell'indennità forfettaria da versare al PAM, che potrebbe raggiungere al massimo il 30 % del valore della merce offerta, ne risulterebbe una spesa di 360.000 UC. La spesa globale per campagna sarebbe pertanto, in caso di un raccolto buono di 1,5 - 1,6 milioni di UC.

3. Conseguenze finanziarie

Dato che tale misura deve essere finanziata dalla sezione Garanzia del FEAOG ed è destinata ad essere applicata a concorrenza di 10.000 tonnellate a decorrere dalla campagna saccarifera 1971/72, dovrà essere finanziata per questa quantità nell'ambito degli stanziamenti approvati per il titolo speciale B (FEAOG) dell'esercizio 1971.

4. Previsioni pluriennali

Questo aiuto alimentare concernente lo zucchero dovrà essere finanziato nell'ambito degli stanziamenti approvati per il titolo B (FEAOG) dell'esercizio 1972 e, se del caso, dell'esercizio 1973.